

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 274

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
18 ottobre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 1209/2007 della Commissione, del 17 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1210/2007 della Commissione, del 17 ottobre 2007, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1211/2007 della Commissione, del 17 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1212/2007 della Commissione, del 17 ottobre 2007, che modifica vari regolamenti con riguardo ai codici di nomenclatura combinata di taluni prodotti della floricoltura, taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1213/2007 della Commissione, del 17 ottobre 2007, che riduce, per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri** 9

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2007/668/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione** 11

Commissione

2007/669/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'*Adoxophyes orana granulovirus*, dell'amisulbrom, dell'emamectina, del pyridalil e dello *Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 4647] ⁽¹⁾**..... 15

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione 2007/670/PESC del Consiglio, del 1° ottobre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)** 17

Accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) 18



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	53,6
	MK	28,7
	TR	121,8
	ZZ	68,0
0707 00 05	EG	151,2
	MA	40,3
	MK	39,8
	TR	143,1
0709 90 70	ZZ	93,6
	TR	110,6
0805 50 10	ZZ	110,6
	AR	75,7
	TR	85,3
	UY	81,6
	ZA	57,6
0806 10 10	ZZ	75,1
	BR	254,1
	TR	115,1
	US	284,6
0808 10 80	ZZ	217,9
	AU	188,0
	CA	101,5
	CL	86,4
	MK	33,9
	NZ	81,3
	US	96,7
0808 20 50	ZA	78,4
	ZZ	95,2
	CN	66,0
	TR	123,9
	ZA	84,6
	ZZ	91,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾. Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comunitarie di commercializzazione, attualmente possono essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽⁴⁾, non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. I titoli di tipo A3 sono validi solo fino al 31 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

**ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI
(POMODORI, ARANCE, LIMONI, UVE DA TAVOLA E MELE)**

Periodo di presentazione delle offerte: dal 25 al 26 ottobre 2007			
Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (t)
0702 00 00 9100	A00	30	5 000
0805 10 20 9100	A00	36	56 667
0805 50 10 9100	A00	60	16 667
0806 10 10 9100	A00	23	1 667
0808 10 80 9100	F04, F09	32	50 000

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F04: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F09: Le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Q'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2007 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1057/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha modificato i tassi delle restituzioni per taluni codici di prodotti nonché l'elenco delle destinazioni che danno diritto a restituzione, di cui al regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ⁽³⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le misure di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere differenziate secondo la categoria di prodotti e la zona di destinazione. Le zone di destinazione sono le seguenti:

- zona 1: Africa,
- zona 2: Asia e Oceania,
- zona 3: Europa dell'est, compresi i paesi della CEI.

L'elenco dei paesi che compongono ciascuna zona di destinazione è contenuto nell'allegato IV.»;

- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;
- 3) nell'allegato IV, la parte riguardante «Zona 4: Europa occidentale» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 241 del 14.9.2007, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1057/2007.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 560/2007 (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 31).

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Categorie di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1

Codice	Categoria
2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100	1
2204 30 94 9100 2204 30 98 9100	2
2204 21 79 9910	3.1
2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910	3.2
2204 21 79 9100	4.1.1
2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100	4.1.2
2204 21 80 9100	4.2.1
2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100	4.2.2
2204 21 79 9200	5.1.1
2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200	5.1.2
2204 21 80 9200	5.2.1
2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200	5.2.2
2204 21 84 9100	6.1.1
2204 29 83 9100	6.1.2
2204 21 85 9100	6.2.1
2204 29 84 9100	6.2.2
2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910	7
2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100	8»

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

che modifica vari regolamenti con riguardo ai codici di nomenclatura combinata di taluni prodotti della floricoltura, taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98 ⁽⁷⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

(3) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 316/68, (CE) n. 3223/94, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1466/2003.

considerando quanto segue:

(4) Le modifiche previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1549/2006.

(1) Il regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, ha modificato la nomenclatura combinata di taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

(2) Negli anni precedenti, i regolamenti recanti modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ hanno anch'essi introdotto cambiamenti nella nomenclatura combinata di taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ma non tutte queste modifiche appaiono nei successivi regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti della floricoltura, degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: il regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁶⁾ e il regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 316/68 è modificato come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) al primo trattino, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603»;

b) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»;

2) nell'allegato I, punto I, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603»;

3) nell'allegato II, punto I, il codice «06.04 A II» è sostituito da «NC 0604».

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).⁽²⁾ GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).⁽⁴⁾ GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/79 della Commissione (GU L 42 del 17.2.1979, pag. 21).⁽⁵⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).⁽⁶⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.⁽⁷⁾ GU L 210 del 20.8.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, parte A, il codice «ex 0709 10 00» è sostituito da «ex 0709 90 80».

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

- 1) al punto a), sezione «ex 0812», il codice «ex 0812 90 99» è sostituito da «ex 0812 90 98»;
- 2) al punto b), sezione «ex 2005», il codice «2005 90 10» è sostituito da «2005 99 10».

Articolo 4

Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1466/2003, il codice «0709 10 00» è sostituito da «0709 90 80».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

che riduce, per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 55,91 % in Italia, dell'8,34 % in Grecia e del 52,88 % in Portogallo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità dell'allegato II del medesimo regolamento.

(2) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell'aiuto indicati nell'allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.

(3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione ⁽²⁾ recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati è stato constatato un superamento di 376 023 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia, alla Grecia e al Portogallo. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell'aiuto per le arance

(4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 104 734 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia, alla Spagna, al Portogallo e a Cipro. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell'aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 62,30 % in Italia, del 12 % in Spagna per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in succo, dell'80,66 % in Portogallo e del 53,27 % a Cipro.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia e il Portogallo, e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

(EUR/100 kg)

	Contratti pluriennali	Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione	Singoli produttori
Italia	4,97	4,32	3,89
Grecia	10,33	8,98	8,08
Portogallo	5,31	4,62	4,16

ALLEGATO II

(EUR/100 kg)

	Contratti pluriennali	Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione	Singoli produttori
Italia	3,95	3,43	3,09
Spagna — Piccoli agrumi destinati alla trasformazione in succo	9,21	8,01	7,21
Portogallo	2,03	1,76	1,58
Cipro	4,89	4,25	3,83

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione

(2007/668/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 marzo 2001 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, l'adesione di quest'ultima all'Organizzazione mondiale delle dogane ⁽¹⁾.
- (2) La convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale dovrebbe essere modificata dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane nel corso della 109^a/110^a sessione del giugno 2007 per consentire l'adesione di unioni doganali o economiche, fra cui la Comunità europea, all'Organizzazione mondiale delle dogane.
- (3) Gli Stati membri della Comunità europea dovrebbero sostenere tale progetto di modifica, che, una volta adottato dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, dovrebbe consentire alla Comunità di aderire alla convenzione modificata.
- (4) A seguito di colloqui esplorativi, la Comunità europea e l'Organizzazione mondiale delle dogane hanno esaminato

la possibilità che la Comunità europea eserciti diritti ed obblighi identici a quelli dei membri della detta organizzazione in attesa della ratifica, da parte di tutti i suoi membri, della versione modificata della convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.

- (5) La Comunità europea dovrebbe essere in grado di assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione che istituisce il Consiglio doganale negli ambiti di sua competenza.
- (6) Gli Stati membri della Comunità europea mantengono la loro posizione giuridica in seno all'Organizzazione mondiale delle dogane.
- (7) Sia la Comunità europea che i suoi Stati membri hanno competenza nei settori disciplinati dalla convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.
- (8) Per le questioni di competenza della Comunità europea è necessario stabilire una posizione comunitaria. Per le materie di competenza parzialmente comunitaria, è opportuno che gli Stati membri della Comunità europea si sforzino di adottare una posizione comune per assicurare l'unità della rappresentanza esterna della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
- (9) In considerazione di quanto precede, occorre che il Consiglio preveda l'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione, compreso il pagamento di un contributo annuo,

⁽¹⁾ L'Organizzazione mondiale delle dogane è stata fondata dalla convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale (firmata il 15 dicembre 1950). La convenzione è entrata in vigore nel 1952. Nel 1994 il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato il nome di lavoro «Organizzazione mondiale delle dogane», che ne esprime più chiaramente la portata. Attualmente l'OMD conta 171 membri.

DECIDE:

Articolo unico

1. Gli Stati membri della Comunità europea votano a favore della decisione del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in virtù della quale alla Comunità europea sono concessi, a titolo transitorio, diritti identici a quelli di cui godono i membri dell'Organizzazione mondiale delle dogane, alle condizioni ivi stabilite.

2. La Comunità europea accetta gli stessi diritti e obblighi dei membri dell'Organizzazione mondiale delle dogane definiti nella decisione del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.

3. La Commissione europea è autorizzata a comunicare all'Organizzazione mondiale delle dogane che la Comunità euro-

pea accetta gli stessi diritti e obblighi dei membri dell'Organizzazione mondiale delle dogane e a trasmettere a tale organizzazione la necessaria dichiarazione di competenza specificata nell'allegato.

4. A decorrere dal 1° luglio 2007 la Comunità europea versa un contributo annuo all'Organizzazione mondiale delle dogane per rafforzare il lavoro dell'organizzazione e coprire le spese amministrative supplementari.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN

ALLEGATO

Dichiarazione di competenza della Comunità europea nelle materie disciplinate dalla convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale

In conformità al trattato che istituisce la Comunità europea, quale successivamente modificato, la presente dichiarazione stabilisce le competenze che gli Stati membri della Comunità europea hanno trasferito alla Comunità europea nelle materie disciplinate dalla convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.

La Comunità europea dichiara di avere, conformemente agli articoli da 131 a 134 del trattato che istituisce la Comunità europea, competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune.

La Comunità europea ha facoltà di stipulare accordi internazionali in tutti i casi in cui i poteri inerenti alla competenza interna siano stati esercitati al fine di adottare provvedimenti destinati all'attuazione delle politiche comuni o se l'accordo internazionale è necessario al raggiungimento di uno degli obiettivi della Comunità. La competenza esterna della Comunità è esclusiva nella misura in cui l'accordo internazionale incide su norme interne comuni o ne altera la portata. Se questo è il caso, non compete agli Stati membri della Comunità europea bensì alla Comunità europea contrarre obblighi esterni con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nell'elenco di strumenti giuridici che figura nell'allegato alla presente dichiarazione è riportato un elenco di misure adottate dalla Comunità in ambito doganale.

L'esercizio delle competenze che gli Stati membri della Comunità europea hanno trasferito alla Comunità europea ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. Le Comunità europee si riservano pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.

Allegato

NORMATIVA CE

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

Decisione 2003/231/CE del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto)

Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

Decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (GU L 71 del 17.3.1980, pag. 1)

Numerose decisioni di comitati misti con i paesi terzi, ad esempio 2006/343/CE: decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Articoli 26 e 133 del trattato che istituisce la Comunità europea

Regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996)

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, quale successivamente modificato

Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quale successivamente modificato

Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, quale successivamente modificato

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Convenzione del 20 maggio 1987 fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica relativa a un regime comune di transito

Decisione del Consiglio 93/329/CEE, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'*Adoxophyes orana granulovirus*, dell'*amisulbrom*, dell'*emamectina*, del *pyridalil* e dello *Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 4647]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

drovirus, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 29 novembre 2004 la società Andermatt Biocontrol GmbH ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Adoxophyes orana granulovirus*, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 24 marzo 2006 la società Nissan Chemical Europe sarl ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo all'*amisulbrom*, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 23 giugno 2006 la società Syngenta Ltd ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo all'*emamectina*, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 28 marzo 2006 la società Sumitomo Chemical Agro Europe sas ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo al *pyridalil*, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 2 gennaio 2007 la società Andermatt Biocontrol GmbH ha presentato alle autorità dell'Estonia un fascicolo relativo allo *Spodoptera littoralis nucleopolyhe-*

(3) Le autorità della Germania, del Regno Unito, dei Paesi Bassi e dell'Estonia hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e riferiscono alla Commissione,

quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanze attive di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Termine di applicazione	Stato membro relatore
<i>Adoxophyes orana granulovirus</i> n. CIPAC: non applicabile	Andermatt Biocontrol GmbH	29 novembre 2004	DE
Amisulbrom n. CIPAC: 789	Nissan Chemical Europe sarl	24 marzo 2006	UK
Emamectina n. CIPAC: 791	Syngenta Ltd	23 giugno 2006	NL
Pyridalil n. CIPAC: 792	Sumitomo Chemical Agro Europe sas	28 marzo 2006	NL
<i>Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus</i> n. CIPAC: non applicabile	Andermatt Biocontrol GmbH	2 gennaio 2007	EE

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2007/670/PESC DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 2007

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 5, dell'azione comune 2007/369/PESC dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato.
- (3) Il 13 settembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi ad avviare negoziati con Stati terzi per concludere accordi sulla base del modello di accordo tra l'Unione europea e uno Stato terzo sulla partecipazione di uno Stato terzo ad un'operazione dell'Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

(4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO

⁽¹⁾ GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)**

L'UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA NUOVA ZELANDA

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN),
- dell'invito alla Nuova Zelanda a partecipare all'EUPOL AFGHANISTAN,
- della decisione della Nuova Zelanda di partecipare all'EUPOL AFGHANISTAN,
- della decisione del comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione del contributo della Nuova Zelanda all'EUPOL AFGHANISTAN,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Partecipazione all'operazione**

1. La Nuova Zelanda aderisce all'azione comune 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUPOL AFGHANISTAN, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. Il contributo della Nuova Zelanda all'EUPOL AFGHANISTAN lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3. La Nuova Zelanda garantisce che il suo personale partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN effettui la propria missione in linea con:

— l'azione comune 2007/369/PESC e le eventuali successive modifiche,

— il piano operativo,

— le misure di attuazione.

4. Il personale distaccato dalla Nuova Zelanda presso l'EUPOL AFGHANISTAN conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUPOL AFGHANISTAN.

5. La Nuova Zelanda informa a tempo debito il capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL AFGHANISTAN.

6. Il personale distaccato presso l'EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Nuova Zelanda. Il personale distaccato presso l'EUPOL AFGHANISTAN fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

*Articolo 2***Status del personale**

1. Fatte salve eventuali intese concluse tra il governo della Nuova Zelanda e il governo della Repubblica islamica d'Afghanistan, lo status del personale messo a disposizione dell'EUPOL AFGHANISTAN dalla Nuova Zelanda è disciplinato dall'accordo sullo status della missione concluso tra l'Unione europea e la Repubblica islamica d'Afghanistan.

2. Fatto salvo l'accordo di cui al paragrafo 1, la Nuova Zelanda esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN.

3. La Nuova Zelanda è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione del suo personale all'EUPOL AFGHANISTAN, formulate da o concernenti membri di tali forze o personale. La Nuova Zelanda è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

4. La Nuova Zelanda si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

5. L'Unione europea garantisce che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione della Nuova Zelanda all'EUPOL AFGHANISTAN e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

*Articolo 3***Informazioni classificate**

1. La Nuova Zelanda adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN.

2. Laddove l'Unione europea e la Nuova Zelanda abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scam-

bio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito dell'EUPOL AFGHANISTAN.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. Tutto il personale partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

3. Il capomissione guida l'EUPOL AFGHANISTAN e ne assume la gestione quotidiana.

4. La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUPOL AFGHANISTAN, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti alla medesima, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo.

5. Il capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

6. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in sede di EUPOL AFGHANISTAN. L'NPC riferisce al capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina generale del contingente.

7. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Nuova Zelanda, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPOL AFGHANISTAN alla data di conclusione dell'operazione.

*Articolo 5***Aspetti finanziari**

1. La Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi soggetti a finanziamento comune, in base al bilancio operativo dell'operazione.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

2. Fatti salvi eventuali accordi conclusi tra il governo della Repubblica islamica di Afghanistan e il governo della Nuova Zelanda, in caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'Afghanistan, la Nuova Zelanda, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Contributo al bilancio operativo

Dato che la partecipazione della Nuova Zelanda rappresenta un contributo importante che è essenziale per l'operazione, la Nuova Zelanda è esentata dal versamento di contributi al bilancio operativo dell'EUPOL AFGHANISTAN.

Articolo 7

Disposizioni di attuazione il presente accordo

Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell'attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale/alto rappresentante e le autorità competenti della Nuova Zelanda.

Articolo 8

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 9

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Nuova Zelanda all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì tre ottobre duemilasette in lingua inglese in duplice esemplare.

Per l'Unione europea

Per la Nuova Zelanda

ALLEGATO

DICHIARAZIONI**di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, dell'accordo**

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune dell'UE 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Nuova Zelanda per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'ambito dell'EUPOL AFGHANISTAN, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Nuova Zelanda nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUPOL AFGHANISTAN, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Nuova Zelanda, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN proveniente dalla Nuova Zelanda nell'utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Nuova Zelanda

«La Nuova Zelanda, associata all'azione comune dell'UE 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), cercherà, su base di reciprocità e per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'EUPOL AFGHANISTAN per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'ambito dell'EUPOL AFGHANISTAN qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUPOL AFGHANISTAN, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL AFGHANISTAN, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzare detti mezzi.»
-